



PROVINCIA DI PIACENZA

STATUTO

Proposto con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 2 febbraio 2015, i.e.

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 4 febbraio 2015

*Modifiche proposte con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 15 dicembre
2025, i.e.*

E approvate con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22 dicembre 2025

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - LA PROVINCIA

ARTICOLO 2 - SEDE, GONFALONE E STEMMA

ARTICOLO 3 - PRINCIPI ISPIRATORI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO II

FUNZIONI DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 4 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 5 - FUNZIONI FONDAMENTALI

ARTICOLO 6 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AI COMUNI E ALLE UNIONI

ARTICOLO 7 - ALTRE FUNZIONI DI AREA VASTA

ARTICOLO 8 - COMPITI DI PROGRAMMAZIONE E COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

ARTICOLO 9 - GOVERNO DEL TERRITORIO

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA

Capo I

GLI ORGANI DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 10 - ORGANI

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

Capo II

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 12 - IL PRESIDENTE

ARTICOLO 13 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 14 - IL VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 15 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA. RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Capo III

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ARTICOLO 16 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E CESSAZIONE

ARTICOLO 17 - AUTONOMIA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ARTICOLO 18 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ARTICOLO 19 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ARTICOLO 20 - I CONSIGLIERI PROVINCIALI

ARTICOLO 21 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

ARTICOLO 22 - CONSIGLIERI DELEGATI

ARTICOLO 23 - GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 24 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ARTICOLO 25 - SEDUTE CONSILIARI

ARTICOLO 26 - INIZIATIVA DELLE DELIBERAZIONI

ARTICOLO 27 - NOMINE – DESIGNAZIONI

ARTICOLO 28 - VERBALIZZAZIONE

Capo IV

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

ARTICOLO 29 - L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

ARTICOLO 30 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Capo V

PARI OPPORTUNITA'

ARTICOLO 31 - PARI OPPORTUNITA'

ARTICOLO 32 - CONSULTA DELLE ELETTE

Capo VI

ORGANI AUSILIARI E CONSULTIVI

ARTICOLO 33 - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 34 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

ARTICOLO 35 - CRITERI FONDAMENTALI PER LA FUNZIONE DIRIGENZIALE

Capo II

ORGANI BUROCRATICI

ARTICOLO 36 - IL SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 37 - IL VICE SEGRETARIO PROVINCIALE

ARTICOLO 38 - ATTIVITA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE ARTICOLO 39 - I DIRIGENTI PROVINCIALI

ARTICOLO 40 - LA DIREZIONE GENERALE

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Capo I

FINANZA E CONTABILITA'

ARTICOLO 41 - AUTONOMIA FINANZIARIA

ARTICOLO 42 - DEMANIO E PATRIMONIO

ARTICOLO 43 - CONTABILITA' E BILANCIO

ARTICOLO 44 - REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Capo II

I CONTROLLI INTERNI

ARTICOLO 45 - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

TITOLO VI

CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ARTICOLO 46 - SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

ARTICOLO 47 - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PROVINCIALE - COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

TITOLO VII

RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA RAPPORTI TRA PROVINCIA E COMUNI O UNIONI DI COMUNI

ARTICOLO 48 - ACCORDI, INTESE E ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA E COMUNI O UNIONI DI COMUNI - ISTITUZIONE DI UN TAVOLO PERMANENTE DI CONCERTAZIONE

ARTICOLO 49 - APPROVAZIONE ACCORDI

ARTICOLO 50 - VIGILANZA E CONTROLLO SULL' ATTUAZIONE DI ACCORDI, INTESE O ALTRE FORME DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE

ARTICOLO 51- RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DI ACCORDI, INTESE E ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

TITOLO VIII

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE

Capo I – TRASPARENZA, ACCESSO, INFORMAZIONE

ARTICOLO 52 - TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI

ARTICOLO 53 - L'URPEL E L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Capo II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 54 - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 55 – REFERENDUM

Capo III – IL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 56 – ISTITUZIONE

ARTICOLO 57 – FUNZIONI

ARTICOLO 58 - REQUISITI SOGGETTIVI

ARTICOLO 59 - DURATA IN CARICA E GIURAMENTO

ARTICOLO 60 - REVOCA E DECADENZA

ARTICOLO 61 – INCOMPATIBILITA'

ARTICOLO 62 - RAPPORTI CON GLI ORGANI ELETTIVI

TITOLO IX REGOLAMENTI

ARTICOLO 63 - FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 64 - APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

ARTICOLO 65 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1- La Provincia

1. La Provincia è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e, quale Ente di secondo livello, rappresenta il territorio curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
2. La Provincia è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, le funzioni da essi attribuite o delegate.
3. La Provincia di Piacenza, con il presente Statuto, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, determina le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione della minoranza, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le forme di collaborazione fra Comuni e Provincia, le modalità della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi anche attraverso l'apposito sito istituzionale.

Art. 2 – Sede, gonfalone e stemma

1. La sede della Provincia è in Piacenza, Corso Garibaldi, n. 50. Presso di essa si riuniscono di norma il Consiglio e l'Assemblea dei sindaci. Per esigenze particolari gli organi provinciali possono riunirsi anche in altra sede.
2. Lo stemma della Provincia è formato da uno scudo sannitico con dado d'argento in campo rosso sormontato da corona di Provincia d'oro gemmata e foderata internamente di rosso vellutato, nella quale sono intrecciati rami di quercia e di alloro con bacche dorate.
3. Il gonfalone della Provincia è costituito da un drappo di seta azzurra, merlato nell'estremità inferiore e recante nel mezzo lo stemma come sopra descritto, sormontato dalla dicitura in oro: Amministrazione Provinciale di Piacenza.
4. Il regolamento definisce le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone della Provincia.

Art. 3 – Principi ispiratori dell'azione amministrativa

1. La Provincia fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di pace proclamati dalla Costituzione italiana. Tale azione è finalizzata al bene primario della persona e delle comunità locali.
2. La Provincia svolge quindi le sue funzioni avendo presenti, in relazione ai diversi settori di intervento, la necessità di superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell'ambito provinciale e l'esigenza di contribuire allo sviluppo civile, economico e sociale della comunità provinciale.
3. La Provincia, quale ente di area vasta, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
 - b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
 - c) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
 - d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
 - e) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;

- f) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento al valore della montagna;
 - g) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia.
4. La Provincia, quale ente di secondo livello, impronta la propria azione in rapporto con i Comuni del territorio, singoli e associati, a criteri di collaborazione e cooperazione, garantendo assistenza e supporto tecnico-amministrativo.
 5. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nel proprio territorio, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e con le aziende pubbliche presenti sul territorio.
 6. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica e con le istituzioni europee secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

TITOLO II FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 4 – Principi di riferimento

1. La Provincia assume la dimensione concertativa e cooperativa quale modalità che deve orientare la propria azione e i rapporti con i Comuni e le loro Unioni, con l'obiettivo di realizzare economie di scopo, nonché elevare la collaborazione interistituzionale e il partenariato all'interno dell'area vasta provinciale, fornendo soluzioni a questioni sovracomunali alla scala dimensionale in cui queste si presentano.
2. La Provincia svolge le funzioni di localizzazione di politiche e di interventi pubblici e di attuazione dei propri principi ispiratori indicati nell'art. 3 del presente Statuto in un sistema di relazioni interorganizzative e di collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, anche promuovendo forme associative, di cooperazione e spazi di concertazione tra gli enti e i soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio, in un quadro strategico di obiettivi definiti.
3. La Provincia, in quanto ente di area vasta, svolge una funzione di coordinamento e di supporto agli enti locali e alle loro strutture organizzative e, attraverso il coordinamento e il raccordo con i diversi soggetti pubblici e privati del territorio, orienta i processi decisionali alla coesione tra istituzioni, imprimendo una visione strategica degli interessi del territorio provinciale a tutti i soggetti che vi operano con l'obiettivo di conciliare, entro un contesto unitario, sviluppo, tutela e valorizzazione del territorio.
4. La Provincia informa la propria attività di coordinamento e di supporto agli enti locali ai principi di cooperazione e di leale collaborazione, nel rispetto delle competenze e delle prerogative comunali, salvaguardando l'identità delle comunità locali e garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione o ubicazione, ma riconoscendo come centrale l'obiettivo di garantire un efficiente ed economico funzionamento del sistema amministrativo locale. Inoltre la Provincia riconosce che l'esercizio delle attività pubbliche deve conformarsi ai principi di autonomia nonché di differenziazione, adeguatezza e sussidiarietà secondo quanto stabilito dalla Costituzione Italiana.
5. Per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi di competenza comunale o provinciale, il vincolo collaborativo tra Provincia, Comuni o loro Unioni si attua, di norma, attraverso la stipula di convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, mentre, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione coordinata e integrata di Comuni e Unioni, nonché di altri soggetti pubblici, il vincolo collaborativo si attua attraverso lo strumento dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, le cui disposizioni, in merito al procedimento di formazione, approvazione ed efficacia dei medesimi, sono integrate e specificate dalla normativa urbanistica regionale nel caso di accordi che comportino la variazione di uno o più strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
6. La Provincia, d'intesa con i comuni del territorio e delle loro Unioni promuove l'esercizio unitario dei servizi di rilevanza economica a livello di area vasta attraverso le forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e secondo le modalità di cui al Titolo VII del presente Statuto.

Articolo 5 – Funzioni fondamentali

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014, sono funzioni fondamentali della Provincia:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle loro Unioni;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, la Provincia coordina la propria azione con quella dei Comuni e delle loro Unioni, con le altre realtà territoriali e con la programmazione regionale.

Art. 6 – Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e alle unioni

1. La Provincia promuove la cooperazione con gli enti locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi, secondo criteri di adeguatezza, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle competenze professionali dei dirigenti e dei dipendenti.

2. La Provincia informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con i Comuni che con la Regione. Favorisce il processo volto alla costituzione di Unioni tra i Comuni della Provincia o promuove le fusioni di Comuni.

3. La Provincia, attraverso la consultazione e la concertazione, individua le forme di collaborazione con i Comuni, le loro Unioni, e ogni altra forma di organizzazione sovracomunale. Tali collaborazioni sono preordinate alla predisposizione e allo svolgimento di programmi, progetti, attività e obiettivi e si realizzano mediante accordi, convenzioni e intese che possono comportare anche la costituzione di uffici e servizi comuni.

4. La Provincia fornisce assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni prioritariamente sulle seguenti materie:

a) gestione e valorizzazione delle risorse umane:

- formazione e aggiornamento professionale nonché il benessere organizzativo di dirigenti e dipendenti;
- reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili;
- specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresi i servizi di pagamento delle retribuzioni e istruttori per la definizione delle pratiche pensionistiche;
- assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- assistenza nella contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale e più in generale in materia di relazioni sindacali;

b) prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza:

- elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrati con specifiche disposizioni dai singoli enti;
- elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia;
- elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) appalti ed acquisti e gestione di reti e servizi informatici:

- funzioni di centrale di committenza ai sensi di legge;
- formazione del personale;
- elaborazione e gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

d) pianificazione urbanistica;

- e) sistemi contabili;
 - f) partecipazione ai bandi europei
 - g) conferimento di funzioni e servizi alle Unioni, nonché procedure di fusioni tra Comuni.
5. L'assistenza tecnico-amministrativa viene resa secondo modalità concertate con gli enti locali così come disposto nel successivo Titolo VII.
6. Secondo le stesse modalità potrà essere fornita assistenza tecnico-amministrativa su ulteriori materie di interesse degli enti locali.
7. Nei rapporti con i Comuni e gli altri Enti, la Provincia si uniforma al principio di leale collaborazione.

Art.7 – Altre funzioni di area vasta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014, la Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
2. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la Provincia può inoltre esercitare tutte le funzioni e i compiti di volta in volta concordati con i Comuni e le loro Unioni attraverso la stipula di convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. D'intesa con i Comuni e altri soggetti pubblici e privati, la Provincia individua azioni strategiche per il territorio provinciale e per la promozione e attuazione di progetti innovativi per il suo sviluppo, tutela e valorizzazione, assumendone la gestione degli inerenti compiti.
4. La Provincia è inoltre titolare di ogni altra funzione ad essa attribuita, trasferita, delegata o comunque esercitata in base ad atti normativi, o negoziali, anche a seguito di processi di riordino istituzionale.

Art. 8 – Compiti di programmazione e collaborazione interistituzionale

1. La Provincia, quale ente territoriale di area vasta, assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, i Comuni e le loro Unioni come metodo ordinatore della propria attività.
2. La Provincia attua le disposizioni in materia di cooperazione tra Regione e enti locali, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
3. La Provincia attua forme di cooperazione con altre Province per l'esercizio delle funzioni di pertinenza nonché per la realizzazione di piani, programmi e progetti.
4. La Provincia, d'intesa e coordinando l'attività dei Comuni, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza o d'intesa con i Comuni, alla loro specificazione e attuazione.
5. La Provincia svolge la propria attività di programmazione, in primo luogo, come elaborazione delle istanze comunali in un costante rapporto di collaborazione con la Regione, i Comuni e le loro Unioni.
6. La Provincia, in collaborazione e d'intesa con i Comuni, predispone programmi per promuovere e coordinare attività, nonché per realizzare opere di rilevante interesse sovracomunale nei settori di competenza provinciale e, previa intesa, nei settori di competenza dei Comuni e delle loro Unioni.
7. La Provincia garantisce, attraverso i propri programmi e progetti, la promozione di azioni positive per l'uguaglianza di genere, secondo quanto previsto dalla legge.
8. D'intesa con i Comuni, vengono attuate forme di collaborazione per favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia.

Art. 9 – Governo del territorio

1. La Provincia favorisce la diffusione degli strumenti di pianificazione associati tra più Comuni e/o loro forme associative, in grado di delineare una visione unitaria e condivisa degli aspetti di interesse sovracomunale (area vasta) dei Comuni associati o delle Unioni.

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA
CAPO I - GLI ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 10 – Organi

1. Sono organi della Provincia esclusivamente il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Art. 11 – Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali atti di pianificazione di competenza della Provincia, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Il Presidente della Provincia deve astenersi dall'adottare i provvedimenti di competenza disciplinati dal successivo art. 13 riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto del provvedimento e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. Il Presidente della Provincia deve astenersi dall'adottare i provvedimenti di competenza disciplinati dal successivo art. 13 riguardanti interessi del Comune nel quale esercita il proprio mandato.
3. Nei casi di cui al comma 2 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

CAPO II – IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 12 – Il Presidente

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il Presidente assume la carica all'atto della proclamazione.
2. Il Presidente rappresenta la Provincia e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e i Consiglieri delegati a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 22. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi, inoltre, non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.
4. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
5. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene presentato dal Presidente della Provincia al Consiglio, entro 120 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti.
6. In sede di prima applicazione il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia e presentato al Consiglio entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
7. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta nei termini di cui sopra il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del comma 5.

Art. 13 – Competenze del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessari per la realizzazione dei programmi della Provincia;
 - c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
 - d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
 - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
 - f) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
 - g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia, ai Consiglieri Provinciali o in subordine a dirigenti/funzionari;
 - h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario provinciale, istituisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
 - i) indice i referendum provinciali.
3. In ogni atto e testo normativo vigente, a seguito dell'approvazione del presente Statuto, l'espressione <<giunta provinciale>> e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, fatte salve diverse disposizioni di legge o del presente Statuto.
4. Il Presidente della Provincia può sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale, per l'eventuale adozione o approvazione, ogni altro atto sul quale ritiene debba pronunciarsi il consiglio stesso.
5. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Provvedimento del Presidente, che viene pubblicato all'Albo pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale.
6. Su ogni Provvedimento del Presidente che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il preventivo parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel Provvedimento del Presidente.
7. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al precedente comma, deve darne adeguata motivazione nel testo del Provvedimento Presidenziale.
8. Il Presidente inoltre con decreto:
 - a) nomina il Vice Presidente e conferisce deleghe al vice presidente e ai consiglieri provinciali;
 - b) provvede alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
 - d) nomina e revoca il Segretario Generale ai sensi di legge;
 - e) può istituire e assegnare le funzioni di Direzione Generale.

Art. 14 – Il Vice Presidente

1. Il Presidente della Provincia nomina un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali, dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito. Decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia. Decade altresì dalla carica nel caso di cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere.
3. Il Presidente può conferire al Vice Presidente deleghe in determinate materie stabilendo che, nelle materie delegate, lo stesso rappresenti l'Amministrazione Provinciale verso l'esterno

Art. 15 – Dimissioni del Presidente della Provincia. Rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.
3. In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza, cessazione dalla carica di Sindaco, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia. L'elezione del Presidente è indetta e si svolge entro i termini fissati dalla disciplina al tempo vigente.

CAPO III – IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 16 – Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.
4. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento consiliare individua, fra l'altro, le modalità della possibile costituzione e la disciplina dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari.
5. Le commissioni consiliari di cui al presente comma nell'ambito della loro competenza per materia, esplicano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio, verificano lo stato di attuazione di piani e programmi della Provincia e ne riferiscono al Consiglio.
6. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta, il Consiglio può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.

Art. 17 – Autonomia del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi e attrezzature. Potranno altresì essere previste strutture apposite per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio approva, nell'ambito del complessivo bilancio dell'ente, gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento, quali oneri per permessi retribuiti e rimborso spese di viaggio dovuti per legge, esplicitando le relative modalità di copertura.

Art. 18 – Prima seduta del Consiglio Provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
3. I Consiglieri Provinciali, entro tre mesi dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.
3. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:
 - a) proporre all'Assemblea dei Sindaci lo Statuto e le successive modificazioni per l'approvazione;
 - b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);
 - c) approvare indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e servizi, regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le eventuali deroghe ad essi e i pareri da rendere nelle rispettive materie; approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
 - d) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
 - e) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - f) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
 - g) deliberare in merito all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - h) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione delle partecipazioni, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
 - i) definire gli indirizzi per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
 - j) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti e organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
 - k) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
 - l) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei

programmi;

m) deliberare in ordine ad acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario o di altri funzionari;

n) deliberare su ogni altra materia attribuita da leggi vigenti alla competenza del Consiglio.

4. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

a) strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e pianificazione settoriale;

b) mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;

d) raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

g) intese con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

h) convenzioni tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.

5. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può adottare, con provvedimento d'urgenza, le variazioni di bilancio. I provvedimenti di variazione di bilancio adottati in via di urgenza dal Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

7. Il Consiglio verifica e controlla l'attuazione delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento.

Art. 20 – I Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio Provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.

3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno 3 sedute consecutive o a più di un terzo delle sedute tenute nel corso di un anno, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge

Art. 21 – Diritti dei Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:

- a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
 - b) di chiedere, nel numero di un quinto dei consiglieri assegnati, la convocazione del Consiglio Provinciale, indicando le questioni di competenza del Consiglio che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta, da tenersi in un termine non superiore a venti giorni;
 - c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
 - d) di chiedere, nel numero dei due quinti dei consiglieri assegnati, la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci indicando le questioni da inserire all'ordine del giorno;
 - e) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.
2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 22 – Consiglieri delegati

1. I Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
2. I Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Provvedimenti Presidenziali nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia.
3. Per la piena attuazione del principio di collegialità, il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano periodicamente in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipano, su richiesta, il Segretario Generale e il Direttore Generale della Provincia e a cui possono essere invitati i Dirigenti o i Responsabili dei servizi interessati. Degli incontri effettuati può essere steso, su richiesta del Presidente, un verbale sintetico.

Articolo 23 – Gruppi Consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio Provinciale può prevedere l'istituzione di gruppi, di norma formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno, disciplinandone le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei diritti delle minoranze.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma che precede possono formare un nuovo Gruppo, autonomo, corrispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo Misto che si costituisce comprendendo anche solo un Consigliere.

Art. 24 – Convocazione del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio, che può prevedere l'organizzazione del lavoro anche per sessioni e riunioni d'urgenza. Preferibilmente, le sedute devono essere convocate in modo tale da consentire ai consiglieri di adempiere le loro funzioni come consiglieri ed amministratori dei comuni di appartenenza.
2. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio e dispone l'ordine del giorno delle sedute consiliari. Il Consiglio Provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 25 – Sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Provinciale si svolgono, di norma, nell'apposita sala del "Palazzo della Provincia". Il Presidente della Provincia, per particolari esigenze, può convocare l'assemblea in un diverso luogo di riunione all'interno del territorio provinciale.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Regolamento del Consiglio ne preveda la segretezza. Il Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della Provincia.
4. Con apposito regolamento sono disciplinate le norme generali di funzionamento del Consiglio Provinciale, compresa la disciplina delle sedute in modalità video-conferenza nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e privacy e gli obblighi di astensione dei consiglieri, nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto.
5. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, escluso il Presidente della Provincia. A seguito di seduta deserta, nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, il Consiglio si riunisce, in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il Presidente della Provincia, e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.
6. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 26 – Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:
 - a) al Presidente della Provincia;
 - b) a ciascun consigliere provinciale;
 - c) all'Assemblea dei Sindaci per le questioni di interesse generale, secondo le modalità dettagliate dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea;
 - d) a tre o più Consigli comunali o Consigli di Unioni dei comuni;
 - e) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Provincia.
2. Gli schemi di bilancio sono proposti al Consiglio dal Presidente della Provincia; il Consiglio adotta gli schemi di bilancio che trasmette all'Assemblea dei Sindaci per ottenere il richiesto parere.
3. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

Art. 27 – Nomine – designazioni

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.
2. Gli indirizzi specificano le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.
3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sull'attività compiuta con le modalità previste nell'atto di cui al comma 1.
4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Art. 28 – Verbalizzazione

1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

CAPO IV – L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 29 – L'assemblea Dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di interesse generale di cui all'art. 26 del presente Statuto, secondo le modalità dettagliate dal regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.
3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
4. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione degli schemi di bilancio dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. Svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse del territorio provinciale, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale o per espressa previsione di legge.
6. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri di controllo in merito al rispetto delle procedure da parte degli altri organi di Governo.
7. Ai fini di esercitare la funzione di controllo, i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
8. I pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. Qualora l'Assemblea, debitamente convocata, non esprima il parere richiesto, è facoltà dell'organo richiedente procedere indipendentemente dall'espressione del parere.

Art. 30 – Modalità di funzionamento

1. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti, o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
2. In sede di prima convocazione, la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresenti la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seduta di seconda convocazione, che non può essere indetta prima che siano decorse ventiquattro ore, la seduta è valida se presente almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia.
3. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti, fatte salve diverse maggioranze deliberative previste dalla legge e dal presente Statuto. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.
4. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e le modalità di svolgimento delle sedute.
5. Fino a che non sia stato approvato il regolamento previsto nel precedente comma, si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.
6. In seno all'Assemblea può essere costituita la Commissione di garanzia, composta da quattro sindaci e da un Consigliere provinciale appartenente ai gruppi di opposizione, con compiti di tutela delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri e dell'Assemblea dei sindaci, che ha funzioni di controllo delle corrette relazioni istituzionali e sulla trasparenza dell'attività dell'amministrazione. La Commissione può audire il

Direttore Generale, se istituito, il Segretario generale, i Dirigenti e il Collegio dei revisori dei conti. Il regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Commissione di garanzia.

7. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

8. Il regolamento sul funzionamento dell'Assemblea può prevedere lo svolgimento delle sedute in modalità telematica ed in modalità mista e la trasmissione in diretta streaming, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

CAPO V – PARI OPPORTUNITA'

Art. 31 – Pari Opportunita'

1. Negli organismi collegiali della Provincia deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
2. In sede di determinazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, il Consiglio provinciale promuove la presenza di entrambi i sessi nei rispettivi organi collegiali.

Art. 32 – Consulta Delle Elette

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di parità di genere, è istituita la Consulta delle Elette, composta da tutte le consigliere comunali e provinciali del territorio. La Consulta formula proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Consulta può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.
2. La Consulta fornisce pareri agli organi della Provincia prima della definizione degli atti di indirizzo di competenza del Consiglio per la promozione della parità di genere.

Capo VI – ORGANI AUSILIARI E CONSULTIVI

Art. 33 – Il Nucleo Di Valutazione

1. Nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance è istituito il Nucleo di valutazione, di nomina presidenziale, previo avviso pubblico, composto da un numero di componenti non superiore a tre, ovvero, per ragioni contenimento della spesa, costituito da un solo esperto esterno, con competenze in materia di valutazione del personale e di sistemi di programmazione e controllo.
2. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di indipendenza e risponde al Presidente.
3. Il Nucleo esercita le proprie funzioni, come previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalla disciplina dell'Ente, in piena autonomia, secondo principi di trasparenza e scientificità integrandosi con le strutture e i soggetti del sistema dei controlli interni.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 – Principi e Criteri direttivi

1. L'organizzazione funzionale della Provincia si conforma ai principi di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Inoltre, la Provincia informa il proprio ordinamento amministrativo ai principi di cui all'art. 3 e persegue l'obiettivo di valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti, di promozione delle pari opportunità e di rispetto delle relazioni sindacali.

2. L'azione amministrativa è fondata su criteri di efficienza ed efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, di funzionalità ed economicità della gestione e si ispira a principi di legalità, trasparenza, professionalità e responsabilità, misurazione e valutazione della performance ai sensi delle leggi in materia.
3. Con apposito regolamento, la Provincia disciplina il sistema dei controlli interni con il quale sono individuati gli strumenti e le metodologie per garantire la legittimità, la regolarità, la correttezza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.
4. L'efficacia dell'azione amministrativa, ossia la capacità dell'Amministrazione di ottenere i risultati per il conseguimento dei quali essa opera, ha come presupposti irrinunciabili la sicura individuazione degli uffici e degli operatori preposti, la tempestività dell'intervento e una pianificata previsione dei tempi di realizzo.
5. Il principio di responsabilità dei dirigenti e del personale è assicurato mediante il coinvolgimento e la partecipazione di ogni singolo dipendente al procedimento amministrativo e ai processi operativi e gestionali.
6. Gli uffici della Provincia sono articolati in maniera funzionale alla realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio Provinciale.
7. Lo svolgimento dell'azione amministrativa ed il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla distinzione del potere di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, che compete agli organi istituzionali della Provincia, dalla conseguente funzione gestionale, che spetta ai dirigenti.
8. La Provincia riconosce l'istituto della mobilità del personale quale strumento utile per conseguire, nella propria struttura organizzativa, anche attraverso la valorizzazione delle professionalità, una adeguata allocazione.
9. La dotazione organica del personale è sottoposta a verifica ed aggiornamento periodico ai sensi della normativa vigente.
10. La Provincia promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Art. 35 – Criteri fondamentali per la funzione dirigenziale

1. La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale in modo adeguato alle esigenze dell'azione amministrativa, definite negli atti di indirizzo politico-amministrativo e nelle scelte degli organi istituzionali della Provincia.
2. I dirigenti operano garantendo l'unitarietà della direzione dell'Ente, attraverso il confronto e l'opera di coordinamento da attuarsi secondo le modalità fissate nel regolamento di organizzazione.

CAPO II – ORGANI BUROCRATICI

Art. 36 – Il Segretario Generale

1. Le attribuzioni e le responsabilità del Segretario Generale sono stabilite dalla legge e dagli atti di valenza organizzativa dell'Ente.
2. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario Generale:
 - a) è nominato e dipende funzionalmente dal Presidente;
 - b) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi della Provincia e dei Dirigenti in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci e ne cura la verbalizzazione;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente;
 - e) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - f) quando non istituita la funzione di direzione generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Art. 37 – Il Vice Segretario Provinciale

1. Il Segretario Generale è assistito da uno o più Vice Segretari. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite dal Presidente ad un dirigente o a un titolare di incarico di elevata qualificazione in possesso dei requisiti di legge previsti per la partecipazione al concorso di Segretario comunale. Il Vice Segretario sostituisce il segretario in tutti i casi di assenza, vacanza e impedimento e coadiuva il Segretario negli adempimenti di competenza.
2. Al Vice Segretario sono estese le stesse responsabilità previste per il segretario provinciale, salvo quelle che per legge fanno capo esclusivamente a quest'ultimo.

Art. 38 – Attività regolamentare in materia di organizzazione

1. Con regolamenti approvati dal Presidente, la Provincia disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, in osservanza alle disposizioni di legge sull'organizzazione e sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio provinciale.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina il funzionamento e i compiti del Comitato di direzione, presieduto dal Direttore generale, ove nominato, cui partecipano i dirigenti apicali e il Segretario provinciale.

Art. 39 – I Dirigenti provinciali

1. I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo e rispondono del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti.
2. Il regolamento di organizzazione definisce i diversi livelli di responsabilità in cui si articola la funzione dirigenziale, le relative competenze e le modalità di esercizio.
3. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione e, in relazione agli atti assunti, sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con decreto del Presidente e con le modalità fissate dal regolamento di organizzazione. Essi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Presidente o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, o negli altri casi di legge.
5. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di qualifica dirigenziale e/o di alta specializzazione, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione dell'ente.
6. L'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Presidente.

Art. 40 – La Direzione Generale

1. Il Presidente può istituire, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, la funzione di direzione generale che, anche ai fini del contenimento della spesa, può essere attribuita a un dirigente di ruolo dell'Ente secondo le modalità definite dallo stesso regolamento di organizzazione.
2. Le competenze e le modalità di esercizio della funzione di direzione generale sono definite dal regolamento e dal decreto presidenziale con cui viene istituita la funzione.
3. L'incarico di direzione generale non può eccedere il mandato del Presidente. Esso può essere revocato dal Presidente in qualsiasi momento, attesa la natura fiduciaria del rapporto.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
CAPO I - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 41 – Autonomia finanziaria

1. La Provincia dispone di autonomia finanziaria nei limiti di legge.
2. La Provincia dispone di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da imposte e tributi propri e derivati e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
3. La Provincia garantisce il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione e alla semplificazione degli adempimenti. Nell'adozione delle disposizioni nell'ambito della propria potestà impositiva, la Provincia applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento

Art. 42 - Demanio e Patrimonio

1. La Provincia ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Dei beni provinciali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 43 - Contabilità e Bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal regolamento di contabilità provinciale.
2. A sensi dell'Art. 174 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, lo schema di bilancio di previsione e i documenti di programmazione sono predisposti dal Presidente e da questi presentati al Consiglio Provinciale, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione.
3. Il Consiglio, entro i termini fissati dal Regolamento di contabilità, adotta lo schema di bilancio di previsione e lo sottopone all'Assemblea dei Sindaci per il parere prescritto dall'articolo 1 comma 55, della legge 56/2014. Acquisito il parere dell'Assemblea dei Sindaci, il Consiglio Provinciale approva in via definitiva il bilancio.
4. Entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione, il Presidente approva il Piano esecutivo di gestione, con il quale determina gli obiettivi di gestione ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi ai cittadini, ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e umana per lo svolgimento dell'attività ordinaria, per l'attuazione degli interventi programmati e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è improntata al costante mantenimento degli equilibri economico – finanziari ed è soggetta a verifiche e aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e all'andamento delle spese. Il controllo sugli equilibri finanziari e' disciplinato nel regolamento sui controlli interni e nel regolamento di contabilità dell'ente ed e' svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali contenute nella normativa vigente, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
6. Il Presidente, entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità, presenta al Consiglio, per l'approvazione, il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente accompagnato da una relazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

Art. 44 – Revisione economico – finanziaria

1. La composizione, la durata dell'incarico, le modalità di nomina e cessazione, le incompatibilità e ineleggibilità, e le funzioni dell'organo di revisione economico finanziaria sono stabilite dal TUEL e dalle altre leggi sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni i Revisori dei conti hanno accesso a tutti gli uffici provinciali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia di atti e di documenti.
3. Il Regolamento di contabilità definisce il funzionamento e l'organizzazione del Collegio dei revisori specificando i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici

CAPO II – I CONTROLLI INTERNI

Art. 45 – Il sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni è costituito dall'esercizio coordinato e unitariamente finalizzato delle seguenti tipologie di controllo:
 - a) controllo di regolarità amministrativa,
 - b) controllo di regolarità contabile,
 - c) controllo di gestione,
 - d) controllo sugli equilibri finanziari,
 - e) controllo sulle società partecipate non quotate,
 - f) controllo sulla qualità dei servizi erogati
 - g) controllo strategico
2. Le metodologie dei controlli interni sono definite dall'apposito regolamento provinciale.

TITOLO VI

CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 46 - Servizi Pubblici Provinciali

1. La Provincia provvede nelle forme di legge alla gestione dei servizi pubblici ed attività rivolte a realizzare i propri scopi istituzionali;
2. Il Consiglio Provinciale definisce gli indirizzi programmatici rivolti alle società partecipate dalla Provincia nei termini e nei limiti di cui all'apposito Regolamento.

Art. 47 - Enti, Aziende, Istituzioni e Società a Partecipazione Provinciale. Costituzione e Partecipazione.

1. Fermo quanto previsto negli articoli precedenti il Consiglio Provinciale, nell'ambito delle proprie competenze, con propria deliberazione autorizza l'istituzione o la partecipazione della Provincia ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società.
2. I rappresentanti della Provincia negli organismi di cui al comma 1 debbono possedere, all'atto della nomina, i requisiti generali previsti dalla normativa vigente e le specifiche competenze eventualmente richieste dagli ordinamenti di tali organismi. Sono nominati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale e sono tenuti ad inviare al Presidente una relazione, in occasione della presentazione del conto consuntivo sull'attività da essi svolta negli organismi in cui sono eletti.

TITOLO VII

RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA RAPPORTI TRA PROVINCIA E COMUNI O UNIONI DI COMUNI

Art. 48 - Accordi, Intese e Altre Forme di collaborazione tra Provincia e Comuni o Unioni di Comuni - Istituzione di un Tavolo Permanente di Concertazione

1. In attuazione dei principi stabiliti dagli art. 4 e ss., la Provincia promuove modelli ottimali per la gestione integrata di funzioni e servizi con i Comuni e le loro Unioni, nonché forme di coordinamento e collaborazione nell'esercizio delle funzioni rientranti nell'ambito delle rispettive attribuzioni, prevedendo, ove la natura delle funzioni o dei servizi lo consentano, forme di reciproco avvalimento di uffici o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi e delle prestazioni.
2. Per attuare gli obiettivi indicati nel precedente comma 1, la Provincia stipula accordi o intese e instaura altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni singoli o le loro Unioni, oltre che con altri Enti titolari di interessi specifici coinvolti, ai fini dell'organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di interesse del sistema locale.
3. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o di specifiche attività, i Comuni singoli o le loro Unioni possono avvalersi delle strutture organizzative e funzionali della Provincia ovvero la Provincia può avvalersi degli Uffici di Comuni o Unioni, in base a convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, i reciproci obblighi, le forme di consultazione degli enti contraenti disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte e le garanzie.
4. La Provincia può stipulare convenzioni con Comuni singoli o Unioni di comuni per l'organizzazione di uffici condivisi incaricati di svolgere funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio, e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.
5. Le convenzioni stipulate con gli enti locali devono prevedere modalità per l'esercizio del diritto di recesso.
6. Al fine di promuovere la gestione integrata di funzioni e servizi tra la Provincia, i comuni e le loro forme associative è istituito, per le tematiche di interesse del territorio provinciale, un tavolo di concertazione permanente costituito da amministratori locali in rappresentanza del territorio la cui composizione verrà definita in modo condiviso con gli amministratori medesimi.
7. Per tematiche relative a specifici ambiti territoriali potranno essere previste articolazioni del tavolo di concertazione nelle quali sarà garantita la partecipazione delle amministrazioni interessate.

Art. 49 - Approvazione Accordi

1. Per l'attuazione delle finalità indicate nel precedente articolo 48, anche su impulso del Consiglio provinciale o dell'Assemblea dei Sindaci, il Presidente della Provincia avvia il confronto con i Comuni o le loro Unioni e, raggiunta l'intesa sulla ipotesi di accordo o altre forme di cooperazione e collaborazione, presenta al Consiglio provinciale una proposta di deliberazione finalizzata all'approvazione dell'accordo su cui il Consiglio provinciale deve pronunciarsi.
2. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio provinciale, il Presidente sottoscrive l'accordo, dandone comunicazione al Consiglio provinciale e all'Assemblea dei Sindaci.

Art. 50 - Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi, intese o altre forme di cooperazione e collaborazione

1. Gli accordi, le intese stipulate e le altre forme di cooperazione e di collaborazione comunque denominate sono attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del presente Statuto.
2. I compiti di vigilanza e controllo sull'attuazione ed esecuzione degli accordi e delle intese stipulati ai sensi del presente titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Provincia e ogni altro Ente, sono esercitati secondo le modalità previste dagli accordi o dalle intese medesime.
3. Gli accordi o le intese stipulati possono prevedere un organo di consultazione e vigilanza presieduto dal

Presidente della Provincia, o suo delegato, e composto da rappresentanti degli Enti sottoscrittori con il compito di:

a) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'accordo, verificando eventuali inadempienze;

b) riferire agli organi competenti ogni situazione utile a garantire la piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo, proponendo le soluzioni conseguenti anche modificative rispetto ai contenuti originari dell'accordo stesso.

4. L'organo di cui al comma precedente può essere coadiuvato dai responsabili del procedimento nominati dai soggetti sottoscrittori, fermo restando che, per il suo funzionamento, nessun onere può essere posto a carico della Provincia e degli altri soggetti partecipanti.

Art. 51 – Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forme di collaborazione

1. Il Presidente, anche avvalendosi dell'organo di consultazione e vigilanza, ove costituito, di cui al comma 3 del precedente articolo 50, presenta annualmente al Consiglio provinciale e all'Assemblea dei Sindaci una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia dei singoli accordi, intese e delle altre forme di cooperazione e collaborazione cui partecipa la Provincia.

2. Il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci valutano e prendono atto della relazione, potendo formulare, ove ne ravvisino l'opportunità, propri indirizzi o proposte.

TITOLO VIII

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE

Capo I - TRASPARENZA, ACCESSO, INFORMAZIONE

Art. 52 - Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.

2. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni e la prevenzione degli illeciti, la Provincia adegua la programmazione in ordine alla prevenzione della corruzione ed al rispetto degli obblighi di trasparenza alla normativa in vigore.

3. Il Presidente, il Vice Presidente e i consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, lo stato patrimoniale loro e dei loro familiari, gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e le attività svolte.

4. La Provincia assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

5. Le modalità di partecipazione, accesso, pubblicità sono stabilite in appositi regolamenti.

Art. 53 - L'Urpel e l'attività di comunicazione

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e gli Enti Locali – Urpel, istituito presso la sede della Provincia.

2. Per l'accesso alle informazioni e servizi, viene privilegiato il canale telematico e la comunicazione telefonica per evitare spostamenti dell'utenza. La modulistica necessaria e le istruzioni per l'inoltro delle pratiche sono disponibili sul sito internet istituzionale. E' comunque garantito lo sportello fisico di accoglienza e servizi all'utenza per andare incontro alle fasce deboli e/o a chi non utilizza attrezzature informatiche.

3. Nella propria attività di informazione, la Provincia adegua le modalità comunicative in forme differenziate, a seconda del pubblico di riferimento: cittadini, associazioni, imprese, enti, ordini professionali.

4. La Provincia assicura un particolare impegno nell'informazione e supporto agli organi burocratici e agli organi di governo dei comuni. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei Comuni, sviluppando anche attività partecipate di informazione e comunicazione sulle iniziative e attività del territorio. Supporta i Comuni a comunicare nel modo più efficace

con il cittadino.

5. Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'ente locale e conseguentemente facilitare la partecipazione e l'esercizio dei diritti del cittadino, la Provincia fornisce consulenza ai Comuni in materia di accesso agli atti amministrativi, accesso civico e tutela della privacy collaborando con loro nella predisposizione della modulistica e applicazione della normativa di settore.

Capo II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 54 - Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. La Provincia, per garantire l'effettivo concorso della popolazione all'attività politico- amministrativa, valorizza le libere forme associative e favorisce, nell'esercizio delle sue funzioni, organismi di partecipazione all'Amministrazione locale.

2. Ai fini suddetti, la Provincia favorisce, attraverso i propri organi e mediante le più idonee forme di consultazione, il collegamento con le organizzazioni economico-sociali per la elaborazione dei propri piani e programmi.

3. La Provincia può attivare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni e associazioni e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per le stesse diretto e rilevante interesse.

4. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati o delle loro associazioni, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza della Provincia.

5. La consultazione può essere attivata, nelle forme ritenute più idonee, anche per l'approvazione del Piano Territoriale di Area Vasta e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione di livello provinciale intercomunale.

6. L'apposito Regolamento sulla partecipazione popolare, adottato dal Consiglio provinciale, definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni che debbono avvenire, ove possibile, con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati.

Art. 55 – Referendum

1. La Provincia, con il Regolamento sulla partecipazione popolare, disciplina l'istituto del "referendum".

2. Il "referendum" può essere consultivo e, ove previsto dal regolamento succitato, abrogativo di atti e provvedimenti di carattere generale.

3. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione e modifiche dello Statuto della Provincia;
- b) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
- c) designazione e nomina di rappresentanti;
- d) tributi locali, contributi, tariffe;
- e) bilancio della Provincia;
- f) materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.

4. Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri strumenti di consultazione previsti dal presente Statuto. In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi il Consiglio provinciale secondo le modalità stabilite dal succitato regolamento.

5. I referendum possono essere proposti dal Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, o da 12 Consigli Comunali o da n. 5.000 (cinquemila) cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

6. L'esito del referendum è valido se alla votazione ha partecipato un terzo degli elettori chiamati.

7. Le norme di attuazione dell'istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento.

8. Le consultazioni di cui all'art. 54 ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali previste dalla legge.

9. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e a modalità di partecipazione in rete, promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale e garantendo il più ampio diritto di accesso alla rete.

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 56 – Istituzione

1. La Provincia può istituire l'ufficio del Difensore Civico, di cui possono avvalersi, tramite apposita convenzione, i Comuni che ne fanno richiesta.

2. Il Difensore Civico è individuato dal Consiglio Provinciale, con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati, previo espletamento di procedure comparative ad evidenza pubblica. Spetta al Difensore Civico una indennità nella misura stabilita dal Consiglio Provinciale.

3. Il Consiglio Provinciale stabilisce le modalità di funzionamento e le modalità di ripartizione delle spese da imputare ai Comuni eventualmente convenzionati.

Art. 57 – Funzioni

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione provinciale e comunale nonché degli enti ed aziende provinciali e comunali segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le responsabilità.

2. Gli amministratori e i dirigenti della Provincia, dei Comuni e degli Enti dipendenti sono tenuti a fornire al Difensore Civico le informazioni nonché copia degli atti e dei documenti di cui questi faccia richiesta per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 58 - Requisiti soggettivi

1. Può essere nominato Difensore Civico ogni cittadino italiano, avente i requisiti per essere eletto Consigliere Provinciale.

2. Ogni cittadino interessato potrà far pervenire la propria domanda, secondo le modalità stabilite da apposito avviso pubblico emanato dal Presidente della Provincia.

3. Il Difensore Civico deve essere scelto tra persone di particolare integrità morale ed indipendenza, con provata esperienza nel campo del diritto e dell'amministrazione. Il Difensore Civico non può ricoprire incarichi inerenti ad associazioni e partiti politici.

Art. 59 - Durata in carica e giuramento

1. Il Difensore Civico dura in carica due anni e può essere confermato solo se consegue almeno i due terzi dei voti in prima ed unica votazione.

2. Le funzioni del Difensore Civico sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.

3. Prima di assumere le funzioni, il Difensore Civico presta giuramento dinanzi al Consiglio Provinciale.

Art. 60 - Revoca e decadenza

1. Il Difensore Civico può essere revocato per giustificato motivo qualora la sua attività risulti carente o per gravi ragioni attinenti ai requisiti di indipendenza ed integrità morale con la stessa modalità di votazione stabilita per la sua elezione.

2. Quando al Difensore Civico vengono a mancare i requisiti di cui all'art. 58, se ne deve dichiarare la decadenza.

3. In caso di revoca o decadenza, si può provvedere alla nomina del nuovo Difensore Civico con le modalità di cui ai precedenti articoli.

Art. 61 - Incompatibilita'

1. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi professionali conferiti dalla Provincia, dai comuni eventualmente convenzionati e da enti da essi dipendenti. In caso di incompatibilità sopravvenuta se ne pronuncia la decadenza.

Art. 62 - Rapporti Con Gli Organi Elettivi

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale e ai Comuni convenzionati, una relazione sull'attività svolta e sui rimedi organizzativi di cui intende segnalare la necessità.

2. Egli può anche inviare, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

3. Le relazioni sono sottoposte alla discussione del competente Consiglio entro 60 giorni. Il Consiglio, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita i competenti organi della Provincia e del Comune ad adottare le ulteriori misure conseguenziali.

TITOLO IX REGOLAMENTI

Art. 63 – Formazione dei regolamenti

1. La Provincia adotta, in conformità alle leggi vigenti e allo Statuto, i Regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza.

2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i regolamenti sono approvati dal Consiglio Provinciale ed entrano in vigore trascorso il periodo di pubblicazione all'albo pretorio della Provincia.

3. I regolamenti sono resi accessibili e disponibili tramite pubblicazione sul sito web istituzionale.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 - Approvazione e modifica dello Statuto

1. Lo Statuto è approvato e modificato con le modalità previste dalla legge

2. Per tutto quanto non espressamente disposto dalla legge o dal presente Statuto, si applicano le norme del TUEL.

Art. 65 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line.